



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 L'Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (A.M.I.S.I., di seguito Amisi) è stata fondata nell'anno 1958 e successivamente e in modo formale costituita con atto pubblico del 12/4/1960 ed è federata con la Federacion Latino Americana de Sofrologia Clinica, a sua volta componente del College International de Sophrologie Médical Suisse; è affiliata alla Società Italiana di Psichiatria, è Socio fondatore della European Society of Hypnosis, Socio della International Society of Hypnosis e parte costituente della Società Italiana di Ipnosi Clinica. E' convenzionata per una collaborazione scientifica con Westdeutsche Akademie di Dussendorf. Amisi si pone il proposito di stabilire altri rapporti di collaborazione reciproca con associazioni nazionali ed estere interessate allo studio della ipnosi e in particolare dei suoi aspetti psicoterapici.

Art.2 Organo didattico e di formazione psicoterapica è la Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica (SEPI) (già Scuola Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale e di Psicoterapia Ipnotica).

Art.3 La sede è posta presso la Segreteria della SEPI in Milano, e qualora la Scuola cessasse la attività o venisse trasferita altrove, il Consiglio Direttivo provvederà a reperire nuova sede nell'ambito della città di Milano e conforme alle indicazioni assembleari.

Art.4 Amisi può istituire Sezioni periferiche regionali le quali devono articolarsi nel complesso rispetto e in sintonia con lo Statuto associativo centrale. Esse devono comunicare regolarmente l'elenco dei propri associati aggiornato con le qualifiche ed indicare gli incarichi interni con la nomina della persona responsabile verso la sede centrale. La Sezione persegue i medesimi scopi associativi e scientifici programmando eventuali iniziative scientifico-didattiche con gli organi direttivi centrali ed attenendosi a quanto stabilito particolarmente in modo relativo ai docenti ed alla sede. Delle quote associative versate dai componenti della Sezione secondo le decisioni della Assemblea centrale e in relazione alla qualifica definita dallo Statuto, il Consiglio direttivo ne stabilisce la percentuale da versare alla Sezione stessa.

Art.5 L'uso del nome della Associazione, del suo marchio, come di quelli delle attività ad essa inerente, sono permessi solo se autorizzati dal Consiglio.



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6 Le qualifiche degli associati sono definite dallo Statuto. I requisiti accademici per far parte della Associazione sono la Laurea in Medicina e Chirurgia, la Laurea in Psicologia. Resta valida, per gli iscritti all'ordine degli Psicologi che hanno usufruito di quanto previsto nelle norme transitorie della legge 18.2.1989 n.56, l'appartenenza a detto Ordine.

Art.7 Chi, avendone i requisiti, fa domanda di associazione secondo la qualifica prevista, deve dichiarare il possesso legale dei titoli richiesti, specificandoli mediante autocertificazione, salvo presentazione di eventuale documentazione espressamente ritenuta necessaria di convalida rituale o su richiesta della Presidenza. L'autocertificazione non esclude il possibile accertamento della dichiarazione da parte del Direttivo.

Art.8 Tutti gli iscritti partecipano come soggetti attivi e passivi alle elezioni per la cariche direttive. Hanno diritto al voto gli associati appartenenti ad ogni categoria in regola con la quota associativa dell'anno in cui si tiene l'assemblea. La quota associativa scade al termine di ogni anno solare e deve essere versata entro tre mesi dalla sua scadenza e comunque prima della convocazione della Assemblea.

Art. 9 I voti possono essere delegati secondo l'art.17 dello Statuto. Il voto si esprime segretamente a meno che l'Assemblea decida diversamente.

Art.10 La convocazione dell'Assemblea, oltre che per lettera semplice, può essere esercitata anche tramite pubblicazione sulla Rivista Italiana di Psicoterapia Ipnotica, che è l'organo ufficiale della Associazione, stampato almeno 15 giorni prima della data prevista. Le assemblee straordinarie vengono convocate trenta giorni prima della data stabilita per la discussione senza l'obbligo della presenza di un notaio, tranne che per quelle in cui si discute la modifica dello Statuto. Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti e rappresentati, in regola con le quote associative.

Art.11 La data per l'elezione del Consiglio è fissata dal Presidente del Consiglio uscente e prevede la prima e la seconda convocazione fissata ad un minimo di un'ora dalla prima.



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.12 Il Consiglio Direttivo decide l'eventualità di votazione anche per corrispondenza solo per Assemblea ordinaria. In tal caso viene data comunicazione nell'avviso di convocazione. Se viene ammessa la votazione per corrispondenza l'elettore chiede alla segreteria del Consiglio la scheda appositamente timbrata e, una volta compilata, la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata su cui è apposta la firma del votante con i dati di riconoscimento e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio esamina i dati, verifica l'integrità, apre la busta e depone la scheda nell'urna .

Art.13 L'associato che pone la propria candidatura deve farla pervenire al Segretario almeno quindici giorni prima del giorno di convocazione della Assemblea. L'elenco dei candidati viene comunicato, se possibile, sulla Rivista organo ufficiale e viene comunque esposto nella Sede della votazione due settimane prima della data della convocazione.

Art.14 Le schede per la votazione sono predisposte in un unico modello e recano il timbro della Associazione. Ogni scheda porta gli spazi per le elezioni dei Consiglieri, per quelle dei Revisori e per quelle dei Probiviri. L'elettore è ammesso a votare previo riconoscimento da parte del personale addetto al seggio e compila la scheda riconsegnandola e deponendola nell'urna. Il possesso della scheda è valido anche per eventuali votazioni con alzata di mano. Al termine delle operazioni il cui scrutinio è compiuto da tre scrutatori proposti dal Presidente ed approvati dalla Assemblea, il risultato viene consegnato al Presidente controfirmato dagli scrutatori stessi.

Art.15 La composizione del Consiglio Direttivo prevede la partecipazione di almeno la metà dei componenti in possesso di laurea in medicina e chirurgia, la restante percentuale può essere composta da associati con il titolo di psicologo.

Art.16 L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

Art.17 Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti tenendo presenti le indicazioni dell'art.15, per cui sarà compilata una



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

classifica relativa al numero previsto dei componenti, rispettivamente consiglieri, revisori e probiviri. Se da questa prima classifica non risultasse la proporzionale prevista, i nominativi per comporla saranno scelti dai primi dei successivi votati, indipendentemente dal posto occupato, e completata dai primi votati nella categoria degli psicologi.

Art.18 I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che per minor numero di voti seguono nell'ordine rispettivo per ripristinare la proporzione prevista.

Art.19 Il Consigliere più anziano per appartenenza alla Associazione convoca gli altri Consiglieri eletti, i componenti del Collegio dei Probiviri e i Revisori per l'assegnazione delle cariche. Tutti gli eletti devono dare il proprio assenso all'accettazione della carica. Dopo l'assegnazione delle cariche il Consiglio si aggiorna a data da fissare, con l'indicazione dell'O.d.G.

Art.20 Il Segretario convoca i Consiglieri su richiesta del Presidente, per lettera, o telefonicamente, o secondo un accordo in sede di seduta per la volta successiva. Il Segretario avvisa gli eventuali assenti. Le delibere del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.21 Il Consigliere decade dalla carica dopo la terza assenza, salvo motivazioni valide ed importanti vagliate dal Consiglio. In tal caso verrà sostituito dal primo dei non eletti, secondo l'art.18.

Art.22 Dopo sei mesi dalla data di scadenza della quota associativa annuale durante i quali viene inviato un relativo sollecito, l'associato moroso è considerato dimissionario, ed il Segretario ne prende nota.

Art.23 L'associato all'atto della sua iscrizione accetta il Codice Deontologico della Associazione unitamente a quello del proprio Ordine Professionale. Esso fissa il comportamento etico-professionale la cui infrazione costituisce materia valida per eventuali provvedimenti disciplinari sino alla sospensione definitiva. Il Collegio dei Probiviri, cui viene denunciata l'infrazione commessa, l'esamina e, se ritenuta non priva di fondato sospetto la trasmette



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

al Comitato Etico con il quale collabora al fine di stabilire la colpevolezza o l'assenza di prove a carico dell'associato indagato.